

GR_GERICHTE ZK1 2017 16 vom 22. November 2017

GR Gerichte, 2017-11-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_ZK1_2017_16

FR: GR_GERICHTE ZK1 2017 16 du 22 novembre 2017

IT: GR_GERICHTE ZK1 2017 16 del 22 novembre 2017

Regeste

rivendicazione di alcune particelle del registro fondiario | Berufung ZGB Sachenrecht

Erwägungen

E. 4

In secondo luogo bisogna esaminare la capacità processuale rispettivamente la capacità di essere parte dell'appellante.

E. 4.1

Il tribunale di prime cure ha esaminato nel considerando 4 la capacità di essere parte e processuale dell'attrice. Secondo i giudici di prime cure la fondazione ai sensi dell'art. 81 CC sarebbe costituita per atto pubblico o per causa di morte e l'atto pubblico dovrebbe essere rogato dal pubblico ufficiale designato dal diritto cantonale. Nel presente caso mancherebbe un atto di fondazione e non ci sarebbe nessun atto pubblico. Per dare chiarezza giuridica sarebbe stata costituita la fondazione convenuta. La giurisdizione inferiore ha deciso di negare la capacità di esser parte della fondazione attrice e pure la capacità processuale del Consiglio parrocchiale del Comune parrocchiale di Z. _____ quale suo eventuale organo di direzione. Al considerando 2.1 il tribunale di prime cure ha deciso che nella presente controversia la natura giuridica delle fondazioni ecclesiastiche non sarebbe ad ogni modo decisiva, visto che sarebbe controversa la proprietà, questione che competerebbe sempre al giudice civile.

pagina 12 — 20

E. 4.2

L'appellante sostiene che la fondazione appellante sarebbe una corporazione di diritto pubblico e il Tribunale distrettuale Moesa avrebbe omesso di constatarlo, sostenendo che la natura giuridica delle due fondazioni non sarebbe stata rilevante. In realtà la qualificazione sarebbe stata rilevante per statuire sulla capacità di essere parte e di agire dell'appellante, ritenuta mancante dalla giurisdizione inferiore, poiché non vi sarebbe l'atto pubblico richiesto dall'art. 81 CC per la costituzione di fondazioni di diritto privato come la convenuta in appello, mentre l'appellante è una fondazione anteriore al CC, di diritto pubblico e come tale anche riconosciuta esistente dalla convenuta in appello. Contrariamente a quanto sostenuto dalla giurisdizione inferiore, l'appellante avrebbe propria personalità giuridica e sarebbe un soggetto giuridico diverso dalla convenuta in appello e quindi anche legittimata a rivendicare i beni di sua proprietà trasferiti erroneamente alla convenuta in appello quale patrimonio iniziale.

E. 4.3

A mente della convenuta in appello, la formalizzazione con atto pubblico della fondazione esistente dal Medioevo sarebbe avvenuta secondo le prescrizioni in vigore per le fondazioni ecclesiastiche, con l'autorizzazione del Vescovo e per mano dello stesso Consiglio parrocchiale di Z._____, organo esecutivo dell'attore. La fondazione sarebbe stata confermata nella sua esistenza di fatto e soltanto costituita de iure ai sensi di legge. Non ci sarebbe stata alcuna sostituzione tra una precedente e l'attuale fondazione, la fondazione precedente non sarebbe stata estinta. E men che meno ci sarebbe stato un trasferimento di beni. Tutti i beni sarebbero rimasti della fondazione, che sarebbe rimasta identica, ma soltanto costituita formalmente.

E. 4.4

Ai sensi dell'art. 67 CPC ha capacità processuale chi ha l'esercizio dei diritti civili, mentre giusta l'art. 66 CPC ha capacità di essere parte chi gode dei diritti civili o è legittimato ad essere parte in virtù del diritto federale. Le persone giuridiche hanno l'esercizio dei diritti civili e dunque hanno anche la capacità processuale se secondo legge, statuti o atto di fondazione hanno degli organi indispensabili che possono rappresentare la persona giuridica nei confronti di terzi in modo valido (KRISTINA TENCHIO, in Basler Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3a ed., Basilea 2017, n. 5 ad art. 67 CPC con altri riferimenti). In questo senso si tratta dell'organo esecutivo e non dell'organo legislativo o dell'organo di controllo (DTF 141 III 80 consid. 1.3). La capacità di essere parte include in primo luogo l'aspetto processuale del godimento dei diritti civili e dunque rappresenta un presupposto processuale con

pagina 13 — 20 un'importanza immanente per il diritto materiale, considerato che la facoltà di avere diritti ed obblighi vale unicamente per le persone in senso giuridico (STAEHELIN/SCHWEIZER, SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, n. 29 ad art. 66 CPC). La decisione concernente la capacità di essere parte – che va presa d'ufficio da parte del giudice ai sensi dell'art. 60 CPC – ha dunque sempre un effetto di diritto sostanziale. La relativa decisione va presa di principio all'inizio del processo (art. 59 lett. c CPC; STAEHELIN/SCHWEIZER, op. cit., n. 30 ad art. 66 CPC). Un esame della capacità di essere parte solamente durante l'esame materiale – al contrario dei quesiti di competenza nell'ambito di fatti con doppia rilevanza (cfr. la decisione DTF 141 III 294 consid. 5) – è solo necessaria, se la questione di essere parte è proprio il tema principale dell'azione (ad esempio in un'azione di accertamento dell'esistenza o della nullità di una persona giuridica; cfr. gli esempi di ZINGG, in Berner Kommentar, Berna 2012, n. 58 all'art. 59 CPC). Se invece la capacità di essere parte dell'attrice – come nel caso presente – rappresenta solo una questione preliminare nel processo per stabilire l'eventuale proprietà a diversi fondi, questa va valutata per ragioni di economia processuale quale presupposto processuale, indipendentemente dalle sue conseguenze di diritto sostanziale. In questo senso la giurisdizione inferiore ha correttamente vagliato la questione della capacità di essere parte in una decisione impugnabile indipendente, la quale legittimità viene esaminata in questa procedura d'appello.

E. 4.5

In via preliminare bisogna esaminare la natura giuridica delle parti. ADRIANO PREVITALI ritiene che nei Grigioni vi sono maggiormente fondazioni ecclesiastiche ai sensi dell'art. 59 cpv. 1 CC e che sono pertanto messe a beneficio della personalità giuridica

da parte del diritto pubblico cantonale (cfr. HAROLD GRÜNINGER, in Basler Kommentar zum Zivilgesetzbuch I, 5a ed., Basilea 2014, n. 7b ad art. 87 CC con altri riferimenti). Inoltre nei Grigioni prevale la tesi secondo la quale la proprietà dei beni delle chiese locali appartiene di regola alle fondazioni ecclesiastiche e non ai comuni parrocchiali. Le fondazioni ecclesiastiche avrebbero infatti amministrato autonomamente e in maniera incontestata tali beni per dei secoli (ZGRG 2001/1 n. 24 segg.; act. TDM.3.6). Al contrario di ciò che stabilisce il tribunale di prime cure, la natura giuridica delle fondazioni ecclesiastiche qui parti perciò non è affatto irrilevante. Come sostiene correttamente l'appellante, la vecchia fondazione – "Fondazione X. _____" –, che apparteneva e appartiene tuttora al Comune parrocchiale è una corporazione di diritto pubblico (act. A.1 pag. 2; HANS MICHAEL RIEMER, Zur Frage

pagina 14 — 20 der Rechtsnatur katholischer ortskirchlicher Stiftungen im Kanton Graubünden, in ZGRG 2013/01 n. II. 2 con altri riferimenti) e si tratta di una fondazione anteriore al CC, riconosciuta come tale anche dalla convenuta in appello (act. A.2 pag. 4). Si tratta di una fondazione esistente già dal Medioevo. La convenuta in appello, dunque la nuova fondazione – "Fondazione Y. _____" – è invece una fondazione di diritto privato ai sensi dell'art. 87 CC ed è stata costituita nel 2000 ai sensi dell'art. 81 CC (act. TDM.2.9 e TDM.3.2), dunque tramite atto pubblico. Si tratta dunque di due soggetti giuridici ben diversi. La convenuta in appello non ha mai dimostrato che tramite la costituzione della nuova fondazione nel 2000 sarebbe stata sciolta e cancellata la vecchia fondazione. Non è stato nemmeno provato che la nuova fondazione fosse subentrata oppure che si trattasse della medesima fondazione. Dal canto suo, il Tribunale distrettuale Moesa sostiene che tramite la costituzione della nuova fondazione, la preesistente fondazione sarebbe stata sostituita (consid. 4.3.2) e riconosce esplicitamente che la vecchia fondazione – dunque l'appellante – era già esistente prima della nuova costituzione della convenuta in appello in data 13 dicembre 2000 (consid. 2.4.4). Per quanto riguarda tale costituzione, si tratta di una nuova costituzione di una fondazione ecclesiastica: "De facto la Fondazione è stata riconosciuta esistente già in precedenza e, mediante procedura acquisitiva con relativo decreto del Presidente del Tribunale di Circolo di Roveredo, ad essa è attribuita la proprietà dei beni elencati all'art. 3 dello Statuto. Questi beni, regolarmente iscritti a Registro fondiario del Comune di Z. _____, costituiscono il patrimonio iniziale della Fondazione. De iure la Fondazione viene oggi costituita con il presente atto pubblico". In via preliminare va dunque statuito che l'appellante è una fondazione ecclesiastica di diritto pubblico e pertanto un soggetto giuridico ben diverso dalla convenuta in appello. Inoltre – dato che non c'è identità fra le due parti e indiscutibilmente la fondazione appellante era esistente – la sua capacità di essere parte è data.

E. 4.6

Per quanto riguarda la sua capacità processuale, l'appellante quale "Fondazione X. _____" può essere rappresentata dal Comune parrocchiale, conformemente allo Statuto e alla prassi vigente. Infatti, secondo l'art. 18 cpv. 1 lett. 1 dello Statuto (act. TDM.2.3), il Comune parrocchiale è competente per deliberare circa l'intraprendere liti, lo stare in giudizio a carico dei beni delle fondazioni ecclesiastiche. Il Consiglio parrocchiale è invece l'organo esecutivo e

pagina 15 — 20 amministrativo del Comune parrocchiale della Chiesa Cattolica dello Stato (artt. 29, 30 e 46; act. TDM.2.3) e rappresenta il Comune parrocchiale di fronte alle autorità ecclesiastiche e civili e amministra a nome e per conto del Comune parrocchiale, il

patrimonio delle fondazioni ecclesiastiche. Questa rappresentanza risulta anche da altri documenti (act. TDM.2.8 e TDM.2.22). Addirittura la convenuta in appello riconosce che l'amministrazione della fondazione fino al 2000 era stata svolta dal Consiglio parrocchiale e non da un amministratore particolare (act. TDM.1.2 pag. 11). Infatti di regola nel Cantone dei Grigioni i comuni parrocchiali erano responsabili dell'amministrazione del patrimonio delle fondazioni ecclesiastiche. Questa regola valeva soprattutto nei casi in cui le fondazioni non avrebbero avuto un proprio consiglio di fondazione (act. TDM.2.22; cfr. l'act. TDM.3.7). Un ulteriore indizio a comprova di questa tesi si evince dalla lettera della Chiesa cattolica dello Stato dei Grigioni e dall'Ordinariato vescovile di Coira del maggio 2013 a tutti i comuni parrocchiali (act. TDM.3.8). Infatti secondo queste autorità, i comuni parrocchiali risp. i loro organi direttivi avrebbero potuto continuare ad amministrare i beni delle fondazioni ecclesiastiche, là dove le stesse non avrebbero disposto di un consiglio di fondazione proprio e l'Ordinariato di Coira per ora non avrebbe ritenuto di sollecitare la creazione di propri consigli per le fondazioni ecclesiastiche. Anche l'act. TDM.3.5 inoltrato da parte della convenuta in appello dimostra che l'appellante era rappresentata legalmente dalla Sovrastanza del Comune parrocchiale di Z._____. Infine l'art. 46 dello Statuto del Comune parrocchiale di Z._____ stabilisce che le fondazioni ecclesiastiche sono amministrate dal Consiglio parrocchiale a nome e per conto del Comune (act. TDM.2.3). Pertanto l'appellante, come fondazione di diritto pubblico, tramite il Comune parrocchiale di Z._____ ha degli organi che possono rappresentarla nei confronti di terzi. La sua capacità processuale è dunque data.

E. 4.7

Al considerando 4.3.4 la giurisdizione inferiore statuisce che anche se fosse lecito per i comuni parrocchiali costituire enti esterni con il nome di fondazione, lo Statuto non adempirebbe manifestamente le esigenze di cui agli artt. 63 segg. della Legge sui comuni. In questo contesto va rilevato che il Comune parrocchiale non ha assolutamente costituito l'appellante quale ente esterno con il nome di fondazione, ma la "Fondazione X._____" era già esistente dal Medioevo e dunque molto prima della costituzione dei comuni parrocchiali nel Cantone dei Grigioni (ZGRG 2001/1; act. TDM.3.6).

E. 4.8

Riassumendo, risulta che la costituzione di una nuova fondazione ecclesiastica di diritto privato – come nel presente caso della convenuta in appello

pagina 16 — 20 – non può portare allo scioglimento di una preesistente fondazione ecclesiastica di diritto pubblico. In ogni caso non è stato comprovato che ciò sia avvenuto e che sia lecito. Poiché la convenuta in appello non è riuscita a dimostrare che c'è identità fra le parti, i presupposti della capacità processuale dell'appellante sono adempiuti. Infatti nell'atto di costituzione (act. TDM.2.9 e TDM.3.2) non è contenuto il nome della "Fondazione X._____" che verrebbe sostituito dalla nuova "Fondazione Y._____". La convenuta in appello non ha nemmeno dimostrato che vi sia stata una legale decisione dell'Assemblea dell'amministrazione della Fondazione e del Consiglio parrocchiale. Infatti dal protocollo dell'assemblea ordinaria del 24 aprile 2002 (act. TDM.3.1) al terzo trattando – consuntivo 2001 e relazione dei revisori – si evince unicamente che da parte del Consiglio parrocchiale vi sarebbe stata un'informazione in merito alla costituzione della nuova fondazione, ma non è mai stato comprovato che l'Assemblea parrocchiale avesse approvato tale costituzione rispettivamente che la decisione di costituire la nuova fondazione fosse

stata legale. Infine, non è stato nemmeno comprovato lo scioglimento della preesistente fondazione di diritto pubblico. In conclusione sia il considerando 4.3.2 che il considerando 4.3.5 della decisione impugnata si rivelano errate, stabilendo che una fondazione necessiterebbe di un atto costitutivo per atto pubblico che qui mancherebbe. È stato invece comprovato e appurato che la maggior parte delle fondazioni ecclesiastiche nei Grigioni erano precedenti al Codice civile e addirittura esistenti già nel Medioevo. Dunque non trattandosi di una fondazione ecclesiastica di diritto privato, ma di diritto pubblico non è nemmeno applicabile l'art. 81 CC. Anche il considerando 4.3.3 va annullato, poiché è risaputo che si tratta in effetti di una consuetudine consolidata e riconosciuta sia dalla Chiesa cattolica dello Stato, che dall'Ordinariato vescovile di Coira. A torto il Tribunale distrettuale Moesa ha deciso di negare la capacità di essere parte e la capacità processuale dell'appellante. Infine il considerando 4.3.4 è da annullare, poiché non è stato il Comune parrocchiale di Z._____ a costituire l'appellante come fondazione rispettivamente come ente esterno. Per l'insieme dei motivi adottati, l'appello anche in questo punto va accolto e la decisione impugnata va annullata. 5.1. Il Tribunale distrettuale Moesa ha deciso nel considerando 5 che la legittimazione attiva non sarebbe oggetto della presente decisione ma che a mero titolo abbondanziale sarebbe opportuno esaminare la legittimazione di parte attrice. A mente dei giudici di prime cure la legittimazione attiva del Comune parrocchiale dovrebbe essere chiaramente negata.

pagina 17 — 20 5.2. L'appellante dal canto suo ribadisce invece che sarebbe stato dimostrato come ai sensi dell'art. 30 dello Statuto il Consiglio parrocchiale di Z._____ rappresenterebbe il Comune parrocchiale di fronte alle autorità. Per stessa ammissione del Pretore, inoltre l'Ordinariato vescovile di Coira avrebbe ritenuto che i comuni parrocchiali rispettivamente i loro organi direttivi potrebbero continuare ad amministrare i beni delle fondazioni ecclesiastiche là dove le stesse non avrebbero disposto di un consiglio di fondazione proprio. Di conseguenza, il Comune parrocchiale, per il tramite del suo Consiglio, avrebbe giustamente agito in rappresentanza della fondazione appellante. D'altra parte il Tribunale distrettuale Moesa non avrebbe nemmeno indicato chi sarebbe stato a sua detta l'esecutivo che sarebbe dovuto intervenire in causa di rappresentanza dell'appellante, per cui vi sarebbe pure carenza di motivazione nella sentenza impugnata. 5.3. La convenuta in appello sostiene invece che la decisione impugnata sarebbe corretta, avendo negato la legittimazione attiva dell'appellante. Nel caso concreto non ci sarebbe prima di tutto alcuna fondazione priva del proprio consiglio di fondazione, siccome la fondazione è una e una soltanto, con tutti i membri del consiglio in carica. Anche negando ciò, il Consiglio parrocchiale non potrebbe agire per conto del Comune parrocchiale di Z._____ come vorrebbe l'appellante, poiché la fondazione non sarebbe una persona giuridica appartenente al Comune parrocchiale, bensì un istituto a sé stante. 5.4. La legittimazione attiva (o qualità per agire) si definisce come il diritto di far valere una certa pretesa in una procedura giudiziaria e il riconoscimento della legittimazione attiva significa che la parte attrice può far valere la sua pretesa contro la parte convenuta. La legittimazione attiva spetta di principio al titolare della pretesa litigiosa e viene determinata secondo il diritto applicabile al merito. Il suo difetto conduce alla reiezione dell'azione, indipendentemente dalla realizzazione degli elementi oggettivi della pretesa litigiosa (sentenza del Tribunale federale 4A_408/2008 del 26 febbraio 2009 consid. 5 con altri riferimenti). Innanzitutto, come è già stato stabilito correttamente, nella procedura di fronte al Tribunale distrettuale Moesa è stato unicamente esaminato un presupposto processuale, dunque la capacità processuale di parte attrice. Di conseguenza la questione della legittimazione attiva non può essere

esaminata, poiché si tratta di una questione del diritto materiale. Tuttavia, in via abbondanziale, va stabilito che il Tribunale distrettuale Moesa parla innanzitutto della legittimazione attiva della parte attrice (consid. 5) e poi di legittimazione

pagina 18 — 20 attiva del Comune parrocchiale (consid. 5.2). In questo procedimento il Comune parrocchiale di Z. _____ non è assolutamente parte della procedura, ma agisce come rappresentante per la fondazione quale parte attrice. Di conseguenza questo considerando del Tribunale distrettuale Moesa è privo di fondamento. Peraltro il Tribunale distrettuale Moesa ritiene che "la Fondazione attrice, trattandosi sostanzialmente di una costruzione teorica elaborata dal Comune parrocchiale di Z. _____, non può evidentemente vantare la titolarità sui beni in questione" (consid. 5.3). Come definito nelle considerazioni precedenti, non si tratta di una costruzione teorica elaborata dal Comune parrocchiale di Z. _____ ma di una consuetudine sviluppata negli anni e riconosciuta sia dall'Ordinariato vescovile di Coira sia dalla Chiesa cattolica dello Stato dei Grigioni (act. TDM.3.8). Anche per questo motivo la sentenza va annullata e l'incarto va restituito alla giurisdizione inferiore per esaminare la fondatezza della pretesa dell'appellante.

E. 6

Riassumendo, la giurisdizione inferiore, negando la capacità processuale rispettivamente la capacità a essere parte dell'appellante, ha applicato erroneamente il diritto e dunque l'appello va accolto e la decisione impugnata va annullata. La petizione è dunque ammissibile e l'eccezione della Fondazione Y. _____ di Z. _____ relativa alla ricevibilità va respinta. Per quanto riguarda il petito di respingere l'eccezione alla legittimazione dell'attrice, questo non può essere accolto, poiché riguarda una questione del diritto materiale. È invece superfluo decidere in merito al petito di respingere l'eccezione della competenza del Tribunale distrettuale Moesa, poiché il tribunale di prime cure aveva già statuito nel primo considerando della decisione impugnata la propria competenza per questa controversia. 7.1. Le spese giudiziarie vanno fissate e liquidate d'ufficio (art. 105 cpv. 1 CPC). Nel caso specifico si giustifica prelevare un emolumento di CHF 4000.00 e, considerato l'esito della procedura di appello, queste spese vanno a carico della convenuta in appello, rimasta lei soccombente ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 CPC. Le spese sono compensate con l'anticipo versato. Siccome l'appellante ha versato un anticipo delle spese richiesto dal Tribunale cantonale di CHF 5000.00, le va restituito il maggior anticipo di CHF 1000.00. Per i restanti CHF 4000.00 la convenuta in appello deve rimborsare detto importo direttamente all'appellante. Le spese della procedura di fronte al Tribunale distrettuale Moesa invece rimangono presso la procedura di primo grado.

pagina 19 — 20 7.2. Ai sensi dell'art. 95 cpv. 1 CPC la convenuta in appello, oltre a pagare le spese processuali deve risarcire adeguatamente le spese ripetibili della parte vincente. L'appellante quale parte vincente ha presentato la sua nota professionale il 29 maggio 2017 (act. D.6), facendo valere 7.5 ore a CHF 390.00 e

E. 9

ore a CHF 180.00, in totale CHF 5000.40 (IVA e spese incluse). Non ha invece inoltrato un accordo sull'onorario, contenente in particolare la tariffa oraria pattuita fra l'avvocato e il cliente. Un simile accordo non risulta dalla procura presentata, mancando il tariffario sul retro (act. TDM.2.1). In tali casi la Corte può astenersi dal consultare la fattura dell'avvocato (art. 4 cpv. 1 dell'Ordinanza sulla determinazione dell'onorario degli avvocati del 17 marzo 2009 [Ordinanza sull'onorario degli avvocati, OOA; CSC 310.250]) e

orientarsi invece alla tariffa oraria media di CHF 240.00 (cfr. l'art. 3 cpv. 1 OOA). Si giustifica perciò corrispondere alla richiesta d'indennizzo limitatamente in misura di 7.5 ore da CHF 240.00 (=CHF 1800.00), oltre alle 9 ore da CHF 180.00 (=CHF 1620.00), la quale tariffa coincide con la prassi cantonale sulla tariffa oraria dei praticanti, e alle spese documentate di CHF 85.00 (act. D.6), il tutto più IVA all'8%. All'appellante va quindi aggiudicata un'indennità a titolo di ripetibili di complessivi CHF 3785.40 a pieno tacitamento di ogni sua pretesa.

pagina 20 — 20 III. La Prima Camera civile decide: 1. L'appello è parzialmente accolto. La decisione impugnata è annullata e la causa è rinviata al Tribunale regionale Moesa per nuova decisione. 2. Le spese della procedura d'appello di CHF 4000.00 sono poste a carico della Fondazione Y._____ (appellata) e sono compensate con l'anticipo versato dalla Fondazione X._____ (appellante). L'appellata è obbligata a versare i CHF 4000.00 direttamente all'appellante. Il Tribunale cantonale restituisce all'appellante l'eccedenza di CHF 1000.00. 3. L'appellata è inoltre obbligata a rifondere all'appellante un'indennità di CHF 3785.40 (IVA e spese incluse) a titolo di ripetibili per la procedura d'appello. 4. Contro questa decisione con un valore litigioso di almeno CHF 30'000.00 può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 e 74 cpv. 1 lett. b LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto al ricorso, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 5. Comunicazione a:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.